



14 giugno 2021

Schema di delibera di Assemblea di Bacino

**Oggetto: Adozione Regolamento tipo per la gestione dei rifiuti urbani e per la pulizia del territorio nei Comuni del Bacino Venezia**

**Richiamati**

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265;
- la legge Regione Veneto n. 3 del 2000, dell'art. 7 commi 1 lettera b) e 3;
- l'art. 3, comma 4, della legge regionale 31.12.2012, n. 52, in base alla quale *"Gli enti locali ricadenti nei bacini territoriali provinciali, infra provinciali o interprovinciali, come riconosciuti e approvati dalla Giunta regionale, esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso i consigli di bacino"*;
- la Convenzione per la costituzione e il funzionamento del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, sottoscritta il 24.11.2014 da tutti i 45 Comuni del Bacino territoriale Venezia, che fa rientrare tra le attribuzioni dell'Assemblea di Bacino ai sensi dell'art. 9 co. 2, i seguenti compiti:

*"lett f. individuazione ed attuazione delle politiche e delle strategie volte ad organizzare il servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale"*;

*"lett g. approvazione delle modalità organizzative del servizio integrato di gestione dei rifiuti e affidamento del medesimo al gestore in conformità alla normativa vigente"*;

**Tenuto conto**

- del ruolo assunto ai sensi dell'art. 1 comma 525 della L. n. 205/2017 dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente che, a conclusione dell'attività istruttoria di propria competenza, ha approvato i seguenti atti regolatori:
  - la deliberazione 443/2019 ARERA che definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e determina il metodo tariffario;
  - la deliberazione 444/2019 ARERA che dispone i contenuti minimi obbligatori in materia di trasparenza e dall'altro rimandando invece la regolazione in materia di qualità contrattuale e tecnica del servizio integrato di gestione dei RU e servizi che lo compongono a successiva regolamentazione successiva ad una ulteriore fase di consultazione degli stakeholder.

**Considerato**

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, c.d. testo Unico Ambientale, modificato con il Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio", in particolare i seguenti articoli:

- l'art. 178: *"La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, ((nel rispetto del principio di concorrenza)) nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali"*.
  
- l'art. 198 comma 1 primo periodo: *"I comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani"* e comma. 2: *"I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'articolo 201, comma 3, stabiliscono in particolare: a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani; b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi; d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f); e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare; f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento"*;

### Preso atto

- che le disposizioni normative previste nel d.lgs. n. 116/2020 emanato in attuazione della direttiva /UE 2018/851, hanno apportato delle **significative modifiche alla parte IV del d.lgs. 152/2006 (Testo unico Ambientale)** alcune con decorrenza dal 01.01.2021 ridelineando il perimetro dei c.d. "rifiuti urbani" e intervenendo, anche con significative modifiche, sia sull'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, sia sul gettito del prelievo sui rifiuti.
- delle principali problematiche che si sono poste a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 116/2020 di recepimento delle direttive (UE) 2018/851 e 2018/852, riassumibili come segue:

#### 1. Autonomo avvio a recupero dei propri rifiuti simili da parte delle utenze non domestiche.

Ai sensi dell'art. 198, co. 2-bis le utenze non domestiche (UND) possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Ai sensi dell'art. 238, co. 10 tali utenze sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti. Le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale. Ai sensi dell'art. 5, co.2 DPR 158/99 per le UND la parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti conferiti.

#### 2. Rifiuti delle attività agricole connesse ed altri flussi oggettivamente simili ai rifiuti domestici (oli e grassi vegetali e pannolini).

Il meccanismo introdotto dal legislatore italiano esclude dalla definizione di rifiuto urbano:

- le attività agricole connesse annoverandole tra i rifiuti speciali dalla nuova lettera a) dell'art. 184, comma 3, D.lgs. 152/2006 ("i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile, e della pesca") ed escludendole espressamente dai rifiuti simili in una sorta di equiparazione ai rifiuti dell'agricoltura sia dall'Allegato L-quater (ultimo periodo) che dall'Allegato L-quinquies ("rimangono espressamente esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'art. 2135 del Codice civile.")
- gli oli e grassi commestibili da UND (es. ristoranti) e pannolini da UND (es. case di riposo), rispettivamente CER 200125 e 180104, per non aver incluso tali codici nell'allegato L-quater.

### 3. Rifiuti dalla manutenzione del verde.

Sono emersi dubbi interpretativi segnalati su alcuni territori in merito alla qualificazione e classificazione del rifiuto vegetale prodotto su area privata: il testo della normativa italiana, infatti, non appare perfettamente coerente e/o allineato con le previsioni della direttiva 851/2018.

- che sull'argomento il Dipartimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fornito alcune risposte pubblicate sul Sole24Ore, 01-02-2021;
- che il Ministero della Transizione Ecologica (Mite) ha adottato la circolare n. 35259 del 12 aprile 2021 con cui ha inteso fornire chiarimenti "su alcune problematiche anche connesse all'applicazione della TARI" derivanti dall'entrata in vigore del D.lgs. n. 116/2020;
- che il Ministero della Transizione Ecologica (Mite) ha adottato una seconda circolare n. 0051657 del 14.05.21 avente il seguente oggetto "decreto legislativo n.116/2020 - criticità interpretative ed applicative – chiarimenti";

### **Dato atto**

- che i Consigli di bacino del Veneto hanno inteso esprimere la propria volontà di adottare una disposizione regolamentare-tipo uniforme a livello regionale per la disciplina dell'autonomo avvio a recupero dei propri rifiuti simili da parte delle utenze non domestiche e delle altre tematiche sopra evidenziate;
- che sono state inviate alla Regione Veneto due note a nome dei Consigli di bacino del Veneto, precisamente la prot. 259 del 16 marzo u.s. e la nota prot. 483 del 5 maggio 2021 nelle quali, in attesa di un intervento correttivo da parte del legislatore nazionale ed interpretativo da parte del Ministero competente, è stata condivisa l'assunzione di decisioni uniformi a livello regionale nonché sono state date risposte omogenee alle questioni interpretative puntuali poste dalla nuova normativa per concorrere così con le medesime regole amministrative ed operative alla corretta organizzazione, gestione e rendicontazione dei rifiuti nella Regione Veneto. Tali note sono state inoltrate ai 45 Comuni del Bacino Venezia nell'ambito del gruppo di lavoro tecnico costituito sulla regolamentazione del servizio rifiuti;

### **Evidenziato**

- che nelle note prot. 259/2021 e 483/2021 indirizzate alla Regione sono contenuti i seguenti allegati contenenti le decisioni uniformi che i Consigli di bacino intendono assumere:
  - nell'allegato - *ALL. A*, in assenza di una disposizione legislativa, si è ritenuto che la decisione in ordine alla decorrenza della scelta *de qua* rientri nella discrezionalità amministrativa della pubblica amministrazione territorialmente competente e che la stessa debba quindi ponderare i diversi interessi in gioco, optando per la soluzione maggiormente idonea a soddisfare l'interesse pubblico: la decorrenza dall'anno solare successivo a quello di effettuazione della comunicazione;

- nell'approfondimento di cui all'allegato - ALL. B i Consigli di bacino concordano nel disapplicare le citate disposizioni nazionali che si pongono in contrasto con il chiaro ed incondizionato dettato del vigente articolo 3, punto 2-ter, Direttiva 2008/98/CE e, conseguentemente di includere ad ogni effetto nella definizione di rifiuto simile anche i rifiuti provenienti dalle attività agricole connesse e gli ulteriori flussi di provenienza non domestica (CER 200125 e 180104) che rispettino il requisito dell'esser simile per natura e composizione ai rifiuti domestici.
- nell'allegato - ALL. C la conclusione condivisa è che il rifiuto da manutenzione del verde (CER 20 02 01) sia da includere tra i rifiuti urbani, nella species di rifiuto domestico (se prodotto dall'utenza domestica) e nella species di rifiuto simile (se prodotto da un'utenza non domestica). Sono stati altresì precisati ulteriori aspetti conseguenti a tale classificazione, ossia il luogo di produzione del rifiuto anche ai fini di applicazione della TARI o Tariffa corrispettiva e la documentazione necessaria per il loro trasporto.

### Tenuto inoltre conto che

- che per quanto concerne la decorrenza delle disposizioni di cui al primo punto trattato (ALL. A) il D.L. 41 del 22.03.2021 convertito con modificazioni con L. 69 del 21.05.21 all'art 5 ultimo periodo, ha definito la decorrenza dall'anno solare successivo come segue *"la scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022"*;
- che per gli altri aspetti rilevati (ALL B e C) ad oggi non vi sono ulteriori disposizioni normative volte a far chiarezza, salvo circolari ministeriali interpretative, ritenendo quindi di poter dar seguito agli indirizzi e decisioni esposte nelle note inviate alla regione Veneto facendole riconfluire nel Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e per la pulizia del territorio per i Comuni del Bacino Venezia;

### Tenuto anche conto

- che sono stati costituiti dei gruppi di lavoro con i due gestori Asvo S.p.A. e Veritas S.p.A. a decorrere da novembre 2020 per la redazione dello schema regolamentare e da marzo 2021 con tutti i comuni per la condivisione delle novità normative intervenute ed i suoi riflessi applicativi;

### Considerato

- che ai sensi dell'art. 7 co.3 della legge n. 3 del 2000 il Consiglio di Bacino è competente ad adottare un regolamento tipo [avente ad oggetto la disciplina della gestione dei rifiuti urbani];
- che i vigenti Regolamenti comunali di igiene urbana approvati dai Comuni con proprie deliberazioni consiliari necessitano di una revisione a seguito delle rilevanti modifiche introdotte con il D.Lgs. 116/2020 alla disciplina di gestione dei rifiuti, **si è ritenuto opportuno procedere a livello di Consiglio di bacino all'adozione di un Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e per la pulizia del territorio al fine di recepire le novità normative sopracitate unitamente alle soluzioni interpretative condivise dai Consigli di Bacino del Veneto;**
- lo schema di Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e per la pulizia del territorio per i Comuni del Bacino Venezia di cui all'allegato 1) che si compone di n. 43 articoli [44 articoli per Venezia], dell'allegato 1.A) contenente la tabella delle Sanzioni, dell'allegato 1.B)



Disciplinare per la gestione e l'utilizzo del Centro di raccolta; dell'allegato 1.C) "Linee guida per l'effettuazione di servizi di raccolta di rifiuti abbandonati su suolo pubblico";

## **Precisato**

- che le Linee guida per l'effettuazione di servizi di raccolta di rifiuti abbandonati su suolo pubblico di cui all'allegato 1. C elaborate dai gestori su richiesta del Consiglio di Bacino sono già state condivise con i Comuni nel corso delle riunioni tecniche, ma occorre ricevere una valutazione anche dalla Città Metropolitana di Venezia in particolare per la parte relativa all'effettuazione dell'analisi di caratterizzazione del rifiuto nelle stazioni di travaso/centri di raccolta (riferimenti al punto 2.3 di pag. 5 e al punto 4 lettera C di pagina 9);

## **Ritenuto**

- di poter ugualmente adottare dette linee guida stabilendo che l'efficacia del punto 2.3 e del punto 4 lettera C siano da intendersi sospensivamente condizionate all'esito positivo del formale confronto con la Città Metropolitana di Venezia come richiesto nella nota prot. 588/21;

## **Evidenziato**

- che il presente Regolamento stabilisce le regole di organizzazione ed espletamento del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani nelle varie fasi del conferimento, raccolta, raccolta differenziata, spazzamento, trasporto, recupero e smaltimento, ed è redatto in ottemperanza all'art. 198 comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed ai sensi del nuovo Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116 in attuazione delle direttive europee nn. 2018/851 e 2018/852 nonché dell'art. 7 co. 3 della L.R.V. n. 3 del 2000;

## **Stabilito**

- che, ai fini del recepimento della sopravvenuta normativa, nell'ipotesi in cui il Comune non possa in breve tempo procedere all'approvazione di un nuovo regolamento di igiene urbana, conforme al regolamento di cui all'allegato 1 e suballegati 1.A, 1.B, 1.C **è essenziale che provveda almeno al recepimento senza modificazioni, anche nella forma di addendum al proprio atto regolamentare, dell'art. 9 avente ad oggetto l'"autonomo avvio a recupero e riciclo dei propri rifiuti simili da parte delle utenze non domestiche"**, tenendo conto che la normativa è complessa ed è stata innovata di recente e occorre anche attendere i decreti attuativi, oltre eventuali ulteriori novità in campo ambientale che richiederanno ulteriori aggiornamenti del regolamento medesimo;

**Dato atto** dell'acquisizione dei pareri previsti dalla vigente normativa (ex art. 49 TUEL);

Tutto ciò premesso e considerato

## **L'ASSEMBLEA DI BACINO**

### **DELIBERA**

- 1) di richiamare quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di adottare ai sensi dell'art. 7 co. 3 della L.R.V. n. 3 del 2000 il Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e per la pulizia del territorio per i Comuni del Bacino Venezia, di cui all'Allegato 1) del presente provvedimento e relativi allegati 1.A) - sanzioni, e allegato 1.B - Disciplinare per la gestione e l'utilizzo del Centro di raccolta; 1.C) "Linee guida per l'effettuazione di servizi di raccolta di rifiuti abbandonati su suolo pubblico per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare mandato al Comitato di Bacino per l'adozione di eventuali modifiche alle "Linee guida per l'effettuazione di servizi di raccolta di rifiuti abbandonati su suolo pubblico" di cui

all'all. 1.C) secondo le indicazioni che perverranno dalla Città Metropolitana di Venezia con specifico riferimento al punto 2.3 di pag. 5 e al punto 4 lettera C di pagina 9;

- 4) di dare mandato al Comitato di Bacino per l'adozione di eventuali future modifiche non sostanziali al Regolamento in caso di future modifiche normative che ne rendessero necessario un aggiornamento, nonché per conformarsi a quanto potrà essere richiesto dal regolatore nazionale ARERA;
- 5) che i Comuni adeguino il proprio regolamento per la gestione dei rifiuti urbani conformandolo allo schema adottato di cui al punto 2) e relativi allegati, stabilendo che, nelle more dell'adeguamento provvedano prioritariamente, in tempi ristretti, a recepire **senza modificazioni** le disposizioni di cui all'art. 9 avente ad oggetto l'"autonomo avvio a recupero e riciclo dei propri rifiuti simili da parte delle utenze non domestiche" per conformarsi alle modifiche normative intervenute con il d.lgs. 116/2020;
- 6) di dare mandato al Direttore di provvedere all'assunzione di ogni atto conseguente all'adozione del presente provvedimento;
- 7) di pubblicare il presente provvedimento nell'Amministrazione trasparente del sito dell'ente ai sensi del d.lgs. 33/13 e s.m.i. e nell'Albo pretorio on line;
- 8) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co. 4 del T.U.E.L. n. 267/2000.